

ORDINE degli PSICOLOGI CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE



DECRETO PRESIDENZIALE

OGGETTO: Provvedimento di indizione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Psicologi della Regione Marche e Avviso di Convocazione.

n.ro. 01/13

Data 14.10.13

L'anno **2013**, il giorno **14** del mese di **Ottobre**, presso la Sede dell'Ordine, in Via Calatafimi 1 ad Ancona il Presidente, alla presenza del Consigliere Segretario, adotta il seguente provvedimento in riferimento alle decisioni prese dal Consiglio Regionale nella seduta del 12.10.2013

Presentazione

Il Presidente dell'Ordine

- VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- VISTO l'art.1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 Ottobre 2005, n. 221;
- PRESO ATTO che in osservanza del disposto dell'art. 2, comma 5, del DPR 25 ottobre 2005 n. 221 alla data odierna risultano iscritti all'albo n. 2154 professionisti, per un totale di n. 2154 elettori, pari a n. 2151 iscritti alla sezione A e n. 3 iscritti alla sezione B;
- PRESO ATTO che in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, e alla tabella di cui all'allegato 1 del DPR 25 ottobre 2005 n. 221 il numero dei Consiglieri da eleggere per l'Ordine Psicologi delle Marche è pari a n. 15 di cui n. 14 iscritti alla sezione A e n. 1(uno) iscritto alla sezione B;
- SENTITO il parere del Consiglio che si è espresso nella adunanza del 12.10.13 con delibera CR n. 235/13,
- RITENUTO che sia opportuno indire le elezioni concedendo agli iscritti il tempo massimo consentito per l'esercizio dei diritti connessi all'elettorato attivo e passivo, anche al fine di favorirne la partecipazione,

decreta

- l'indizione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Psicologi della Regione Marche di cui all'allegato Avviso di Convocazione che fa parte integrante a tutti gli effetti del presente provvedimento;
- la **Prima Votazione** è fissata per il giorno **13 Dicembre 2013** con apertura del Seggio e inizio delle operazioni di voto alle ore **09.00** e chiusura del Seggio lo stesso giorno alle ore **18.00**; ove alle ore 18.00 del giorno 13 Dicembre 2013 non abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto, la **Seconda Votazione** è fissata nei giorni **20 – 21 - 22 Dicembre 2013** con orario di apertura del Seggio dalle ore **09.00** e chiusura alle ore **18.00**;
- le **Candidature** dovranno pervenire personalmente o nei modi di cui all'art. 38 del dpr. n. 445/2000 al Consiglio dell'Ordine entro il giorno **23 Novembre 2013** alle ore **24.00**. Le candidature dovranno essere presentate secondo il modello predisposto dal Consiglio dell'Ordine allegato alla Convocazione.
- il Seggio elettorale è istituito presso la **Sede dell'Ordine Psicologi della Regione Marche in Via Calatafimi 1, 3° piano, int. 10, Ancona**;
- sono nominati, rispettivamente, Presidente, Vice-presidente e scrutatori del seggio i seguenti Colleghi: dott.ssa Monterisi Silvia, dott.ssa Leonardi Marta, dott.ssa Tinti Valeria, dott.ssa Campanile Pia, dott.ssa Bellesi Stefania (membro supplente), tutti iscritti all'Albo, che hanno

ORDINE degli PSICOLOGI CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

hanno dichiarato la loro indisponibilità a candidarsi. Il Seggio, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge n. 56/1989 è integrato dal Segretario del Consiglio, dott.ssa Annalisa Sgalla che esercita le funzioni di Segretario del Seggio;

- del presente decreto, con immediato deposito presso la Segreteria dell'Ordine, è data opportuna informativa agli iscritti e pubblicazione, entro il giorno 13 Novembre 2013, sul il Sito Internet ufficiale dell'Ordine Psicologi della Regione Marche (www.ordinepsicologimarche.it) e sul sito del ufficiale del Consiglio Nazionale (www.psy.it).


letto approvato e sottoscritto

Il Segretario
(Dott.ssa Annalisa Sgalla)



Il Presidente

(Dott. Bernardo Gili)





ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE PSICOLOGI DELLA REGIONE MARCHE

AVVISO DI CONVOCAZIONE

In data 14 Ottobre 2013 il Presidente del Consiglio dell'Ordine Psicologi della Regione Marche,

- VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- VISTO l'art.1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 25 Ottobre 2005, n. 221;
- SENTITO il parere del Consiglio che si è espresso nella adunanza del 12.10.13 con delibera CR n. 235/13,
- PRESO ATTO che in osservanza del disposto dell'art. 2, comma 5, del DPR 25 ottobre 2005 n. 221 alla data odierna risultano iscritti all'albo n. 2154 professionisti, per un totale di n. 2154 elettori, pari a n. 2151 iscritti alla sezione A e n. 3 iscritti alla sezione B;
- PRESO ATTO che in base a quanto previsto dall'art.2, comma 1, e alla tabella di cui all'allegato 1 del DPR 25 ottobre 2005 n. 221 il numero dei Consiglieri da eleggere per l'Ordine Psicologi delle Marche è pari a n. 15 di cui n. 14 iscritti alla sezione A e n. 1 (uno) iscritto alla sezione B;

ha indetto

le Elezioni per il rinnovo del Consiglio così come sopraesposto e come indicato dal DPR 25 ottobre 2005 n. 221 con le seguenti modalità procedurali previste nel citato decreto.

Il presente AVVISO costituisce, ex art. 2, comma 5, del DPR 25 ottobre 2005 n. 221, l'Avviso di convocazione per l'esercizio dei diritti connessi all'elettorato attivo e passivo:

• **CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI: LUOGO, DATE E ORARI DELLE VOTAZIONI**

La **PRIMA VOTAZIONE** ha inizio il giorno **13 Dicembre 2013** e termina lo stesso giorno, con l'apertura del seggio presso la **Sede dell'Ordine Psicologi della Regione Marche in Via Calatafimi 1. Terzo piano int. 10, Ancona, dalle ore 09.00 alle ore 18.00** ; ove alle ore 18.00 del giorno 13 Dicembre 2013 non abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto, la **SECONDA VOTAZIONE** ha inizio il giorno **20 Dicembre 2013** e proseguirà nella stessa Sede nei giorni **21 e 22 Dicembre 2013**, con l'apertura del seggio **dalle ore 09.00 alle ore 18.00**.

ORDINE degli PSICOLOGI CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE



• NUMERO DEGLI ISCRITTI E CONSIGLIERI DA ELEGGERE

Il numero dei Consiglieri da eleggere è pari a **15** di cui n. **14** iscritti alla sezione A e n. **1** (uno) iscritto alla sezione B; è facoltà dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere (n. **9 preferenze**).

• PROCEDURE ELETTORALI

Si riporta il testo delle disposizioni che regolano le procedure elettorali:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 OTTOBRE 2005 N. 221

ART. 2

(Composizione ed elezione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi)

1. I consigli regionali e provinciali dell'ordine degli psicologi sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente regolamento, e durano in carica quattro anni dalla data della proclamazione. I consiglieri, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

3. I consiglieri regionali e provinciali rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti secondo le modalità di cui al comma 4.

4. Il voto è esercitato con le modalità di cui agli articoli 20, commi 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; 21, commi 2 e 3; 22, commi 1, 3 e 4; 23; 24 e 25 della legge 18 febbraio 1989, n. 56. La prima votazione inizia il sessantesimo giorno feriale successivo a quello di indizione delle elezioni. L'eventuale seconda votazione inizia tra il sesto ed il ventesimo giorno successivo alla prima votazione. In caso di mancata indizione delle elezioni spetta al consiglio nazionale indirle. Il presidente del consiglio regionale o provinciale uscente, con il provvedimento di indizione delle elezioni, nomina tra gli elettori non candidati il presidente, il vicepresidente ed almeno due scrutatori del seggio elettorale. Gli elettori esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimento di indizione delle elezioni. Le candidature sono indicate al consiglio dell'ordine uscente fino a venti giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio per l'intera durata delle elezioni. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto alla sezione A è eleggibile. Non sono ammesse nuove candidature nel tempo intercorrente tra la prima e l'eventuale seconda votazione. E' fatta comunque salva la facoltà dell'elettore di esprimere il proprio voto per un numero di candidati che non sia superiore ai tre quinti di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

5. Il consiglio dell'ordine uscente provvede a spedire l'avviso di convocazione a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria o per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. L'avviso, che è comunicato al

ORDINE degli PSICOLOGI CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE



consiglio nazionale dell'ordine, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

6. E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione.

Legge 18 Febbraio 1989 n. 56.

Art. 20. (Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. L'elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
7. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la depone nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.
11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per otto ore al giorno, per non più di tre giorni consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art.21. (Composizione del seggio elettorale)

2. Il segretario del consiglio regionale o provinciale dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente dello stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art.22. (Votazione)

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

ORDINE degli PSICOLOGI CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE



Art.23. (Comunicazioni dell'esito delle elezioni)

1. Il presidente del seggio comunica alla presidenza del consiglio dell'ordine regionale o provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno riportato voti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.
2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha sede il consiglio regionale o provinciale dell'ordine.

Art. 24. (Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche)

1. Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio regionale o provinciale dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare e, negli altri casi, il voto del presidente.

Art. 25. (Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine)

1. Il tribunale o la corte d'appello competenti per territorio, ove accolgano un ricorso che investe l'elezione di tutto un consiglio regionale o provinciale dell'ordine, provvedono a darne immediata comunicazione al consiglio stesso, al Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e giustizia, il quale nomina un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 16.

• **CANDIDATURE**

Per quanto sopra, le candidature devono pervenire personalmente nei giorni e negli orari di apertura degli Uffici (Lunedì 15.00 – 18.00, Mercoledì 14.00 – 17.00, Venerdì 9.30 – 12.30) ovvero nei modi stabiliti dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, al Consiglio dell'Ordine inderogabilmente **entro le ore 24.00 di sabato 23 Novembre 2013**. La diffusione sarà assicurata dal Consiglio dell'Ordine mediante pubblicazione, dalla data del 27 Novembre 2013, sul Sito Internet dell'Ordine (www.ordinepsicologimarche.it) nonché presso il Seggio per l'intera durata delle Elezioni.

I dipendenti dell'Ordine addetti ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 a ricevere le domande di candidatura sono: BENETTI Monica, PILLITU Tiziana, GASPARRI Katuscia. Le candidature dovranno essere presentate secondo il modello predisposto dal Consiglio dell'Ordine allegato alla Convocazione.

• **QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI** – Per la validità delle votazioni è necessario:

- per la PRIMA votazione, che abbiano votato almeno 718 aventi diritto.
- per la SECONDA votazione, che abbiano votato almeno 359 aventi diritto.

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum della prima convocazione sarà data tempestiva comunicazione sul sito Internet dell'Ordine www.ordinepsicologimarche.it

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 16.10.2013



Il Presidente

Dot. Bernardo Gili